



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

adottato dall'Amministratore unico con Delibera del 4 dicembre 2024

Patriarca Group s.r.l.

via dei Castagni, n. 39 - 97013 Comiso (RG)

Capitale sociale: 250.000,00 Euro i.v.

Iscrizione Registro Imprese del Sud Est Sicilia n. 01646640886

R.E.A.C.C.I.A.A. n. RG-135927

Il Socio Unico e legale rappresentante

Geom. Salvatore Patriarca



Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
0.	04/12/2024	Adozione	Avv. Lidia Spadafora	Amministratore unico Geom. Salvatore Patriarca

PARTE GENERALE	4
SEZIONE 1 - La PATRIARCA GROUP s.r.l.	4
1.1. La società	4
1.2. Ambiti aziendali di attività	4
1.3 Struttura organizzativa	4
SEZIONE 2 - Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	6
2.1 Il Modello 231 e le sue finalità	6
2.2 Adozione, attuazione, aggiornamento e diffusione del Modello 231	7
SEZIONE 3 - Organismo di Vigilanza	8
3.1 Organismo di Vigilanza della Società	8
3.1.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	8
3.1.2 Ineleggibilità, decadenza e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza	9
3.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	10
3.3 Funzionamento e poteri	10
3.4 Flussi informativi	11
3.4.1 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario	11
3.4.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informative obbligatorie	12
3.4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni	12
SEZIONE 4 - Destinatari ed estensione del Modello 231	13
4.1 Destinatari del Modello 231	13
4.2 Attività di formazione e comunicazione	13
SEZIONE 5 - Il Sistema di Whistleblowing	13
5.1 La L. n. 179/2027 e il D.Lgs. n. 24/2023	13
5.2 L'ambito di applicabilità	14
5.3 Segnalazioni	15
5.4 Tutele	17
5.5 Regime sanzionatorio	18
PARTE SPECIALE	19
SEZIONE 6 - Risk Analysis	19
6.1 Metodologia dell'Analisi dei rischi	19
6.2 Mappa aziendale delle attività a rischio	21
6.3 Ripartizione dei reati presupposto in ragione delle classi di rischio	22
6.4 Attività e reati presupposto astrattamente realizzabili	47
6.5 Macro attività sensibili e processi strumentali	48
SEZIONE 7 - Presidi di Controllo	54
7.1 Struttura dei presidi di controllo	54
7.2 Standard generali di trasparenza delle attività	55

7.3 Attività Sensibili e standard di controllo specifici	56
SEZIONE 8 - Procedure gestionali	56
8.1 Archiviazione della documentazione relativa alle attività sensibili e ai processi strumentali	56
8.2 Sistemi informativi e applicativi informatici	57
8.3 Sistema delle deleghe e dei poteri	57
8.4 Informativa e formazione	58
8.4.1. Informativa	58
8.4.2. Informativa a collaboratori esterni e partner	58
8.4.3. Informativa alle società collegate	59
8.4.4 Formazione	59
8.4.5 Formazione del personale in posizione c.d. “apicale”	59
8.4.6 Formazione di altro personale	60
8.5 Sistema sanzionatorio	62
8.6 Gestione delle risorse finanziarie	63
SEZIONE 9 - Sistema Sanzionatorio	64
9.1 Sistema disciplinare	64
9.2 Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai	65
9.3 Misure nei confronti dei dirigenti	66
9.4 Misure nei confronti degli Amministratori	66
9.5 Misure nei confronti dei Sindaci	66
9.6 Sanzioni nei confronti dei terzi	66



PARTE GENERALE

SEZIONE 1 - La PATRIARCA GROUP s.r.l.

1.1. La società

La Patriarca Group s.r.l. ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata di cui è Socio unico e amministratore unico il Geom. Salvatore Patriarca.

La società è stata costituita il 24 febbraio 2017, mediante conferimento d'azienda, dall'omonima impresa individuale. La società ha sede in Comiso (RG), via dei Castagni, n. 39.

1.2. Ambiti aziendali di attività

La Società ha un oggetto sociale esteso e differenziato, tuttavia, l'attività aziendale negli ultimi anni ha riguardato quasi esclusivamente il settore dei lavori di genio civile per committenze pubbliche.

Considerati i settori in cui la Società opera effettivamente, le attività esercitate, anche in via occasionale, come da oggetto sociale possono dividersi nelle seguenti macro aree:

- a) Lavori edili civili e industriali, inclusa la fornitura di materiale edile, laterizio e ferroso;
- b) Opere di genio civile;
- c) Fornitura di ferro lavorato;
- d) Noli a freddo e a caldo di macchinari;
- e) Autotrasporti in conto proprio;
- f) Attività immobiliari.

La società ha le seguenti certificazioni:

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Attestazione SOA

1.3 Struttura organizzativa

La Società ha la seguente struttura:

- **Amministratore**

- *Geom. Patriarca*
- **Ufficio Gare**
 - *Consuelo Lucia Vitale*
 - Predisposizione documentazione gare
 - Soccorso istruttorio
 - Polizze e contratti
- **Ufficio Personale**
 - *Consuelo Lucia Vitale*
 - Gestione del personale
 - Consulente del lavoro
 - Comunicazioni ai dipendenti
 - Pratiche INAIL
 - Bandi e contributi
- **Ufficio Contabile Ragioneria**
 - *Beatrice Zampillo*
 - Fatturazione
 - Pagamenti
 - Contabilità
 - Comunicazioni con il commercialista
 - Pratiche leasing e finanziamenti
 - Solleciti crediti
- **Ufficio Tecnico**
 - *Geom. Emanuele Tomasi*
 - Gestione fornitori e subappaltatori
 - Sicurezza personale e mezzi
 - Gestione commesse
 - Documentazione di sicurezza e cantiere
 - *Geom. Pietro Caschetto*
 - *Geom. Ragusa Giuseppe*


- Studi preliminari gare
 - Redazione offerte tecniche
 - Supervisione progetti
 - Analisi materiali
 - Rapporti con la D.L.
 - Contabilità lavori
- *Geom. Biagio Emulo*
 - Supervisione esecuzione commesse
 - Verifica materiali
 - Rilievi metrici
 - Supervisione contabilità

Sede Operativa

Ragusa, Via Onorevole Giovanni Leone, n. 47

● Responsabili Operativi e Preposti Sicurezza

- Sig. Giuseppe Spata
- Sig. Danilo Sanzone
- Sig. Alessandro Paravizzini
- Sig. Andreas Angelini
- Sig. Salvatore Scalogna



SEZIONE 2 - Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

2.1 Il Modello 231 e le sue finalità

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello 231”) è adottato dalla società Patriarca Group s.r.l. (di seguito, la “Società”) al fine di prevenire la commissione - nell’interesse o vantaggio della stessa - di taluni reati da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti succitati (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione).

In particolare, il Modello 231 è adottato anche in funzione di esimente ai sensi della disciplina italiana della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato” contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. n. 231 del 2001”), il quale prevede che le società possano adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi. I principi ispiratori del Modello 231 possono essere rinvenuti nelle linee guida predisposte da Confindustria.

Il Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 231 della Società.

2.2 Adozione, attuazione, aggiornamento e diffusione del Modello 231

La Società rientra tra gli “enti di piccole dimensioni”, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 231 del 2001, in considerazione dell’essenzialità della propria struttura interna gerarchica e funzionale. Nella predisposizione del presente Modello 231, si è, pertanto, tenuto conto del disposto di tale norma, nonché delle indicazioni fornite dalle linee guida predisposte da Confindustria in relazione all’adozione dei modelli organizzativi nelle piccole imprese.

Il Modello è finalizzato a prevenire la commissione di c.d. «reati-presupposto», ossia di illeciti la cui commissione è rilevante ai fini della punibilità diretta dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e della normativa ad esso collegata.

Il compito di disporre l’aggiornamento del presente Modello 231 - ad eccezione dei principi generali non derogabili - è attribuito all’Amministratore, che si attiva anche sulla base delle indicazioni ricevute

dall'Organismo di Vigilanza (OdV) e può avvalersi di professionisti esterni, oltre che della collaborazione dell'OdV medesimo.

Qualora, successivamente, dovessero venire meno i presupposti sulla base dei quali la Società è stata qualificata quale ente di piccole dimensioni, l'Amministratore assume con sollecitudine gli opportuni provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la modifica del Modello 231 con riferimento all'individuazione ed alla composizione dell'Organismo di Vigilanza ed ai relativi flussi informativi.

L'adozione del Modello 231, e i relativi aggiornamenti, sono comunicati a tutti i componenti degli organi sociali, del *management* e ai dipendenti della Società a cura dell'Organo di Amministrazione, il quale cura che tutto il personale della società lo sottoscriva per accettazione e riceva un'adeguata formazione sugli istituti, sulle procedure e sui flussi comunicativi in essere tra la Società e l'OdV.

SEZIONE 3 - Organismo di Vigilanza

3.1 Organismo di Vigilanza della Società

3.1.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di fornire indicazioni per il relativo aggiornamento è affidato all'Organismo di Vigilanza (OdV) della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Nonostante quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 231 del 2001, al fine di garantire la massima efficacia delle misure previste dal presente Modello e al fine di rafforzare ulteriormente il livello di autonomia e d'indipendenza dello stesso, la funzione di Organismo di Vigilanza di cui alla lettera b), comma 1, del predetto articolo, non può essere svolta dagli Amministratori della Società.

L'Organismo di Vigilanza è organo monocratico nominato dall'Amministratore, da individuarsi in un soggetto, distinto dall'organo di governo societario, di comprovata esperienza nel ruolo e/o esperto nelle materie economiche, di organizzazione aziendale e/o giuridiche. L'incarico ha durata biennale e potrà essere confermato anche per più mandati consecutivi.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite dal posizionamento riconosciuto allo stesso nel contesto della struttura organizzativa aziendale, e dai necessari requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità.

Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza e di consentire la massima adesione ai requisiti di professionalità e di continuità di azione e ai compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza si avvale di risorse della Società, nonché, ove necessario, di risorse specialistiche esterne.

3.1.2 Ineleggibilità, decadenza e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- (i) i conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con una società da questa direttamente o indirettamente controllata, che ne compromettano l'indipendenza;
- (ii) la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni nella società;
- (iii) la sottoposizione a procedure concorsuali (intendendosi a tal fine lo svolgimento delle funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, fino ai tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate) e il ricorrere delle altre circostanze indicate all'articolo 2382 del codice civile;
- (iv) il provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001;
- (v) la condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- (vi) le relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano - anche di fatto - la gestione e il controllo della Società.

Costituiscono motivo di sostituzione dell'Organismo di Vigilanza:

- a. l'attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno della struttura organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e/o "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- b. la cessazione o la rinuncia del componente dell'Organismo di Vigilanza dettata da motivazioni personali, professionali o comunque inerenti al ruolo aziendale.

Laddove dovesse verificarsi alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità, decadenza e/o sostituzione, il soggetto interessato dall'evento/circostanza dovrà darne immediata comunicazione ai soci.

Fermo restando quanto sopra, l'Amministratore potrà disporre la sospensione o revoca dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza in caso di:

- omessa o insufficiente vigilanza attestata - anche in via incidentale - in una sentenza di condanna (anche non passata in giudicato) emessa da un Giudice penale ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 a carico della Società o di un altro ente in cui esso rivesta, o abbia rivestito, la carica di organismo di vigilanza, ovvero attestata, anche in via incidentale, in un provvedimento di applicazione della sanzione su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) emesso nei confronti della Società;
- grave inadempimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza.

3.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- a. vigilanza sull'effettività del Modello 231 e monitoraggio delle attività di attuazione e di aggiornamento del Modello 231;
- b. disamina dell'adeguatezza del Modello 231, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- c. analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231;
- d. promozione del necessario aggiornamento, in senso dinamico, del Modello 231;
- e. approvazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società (di seguito, il "Programma di Vigilanza"), in coerenza con i principi e i contenuti del Modello 231 e con il piano di verifiche e controlli al sistema di controllo interno;
- f. coordinamento dell'attuazione del Programma di Vigilanza e dell'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati;
- g. esame delle risultanze delle attività effettuate e della relativa reportistica, elaborazione di direttive per le funzioni aziendali;
- h. cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni aziendali;
- i. ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello 231.

3.3 Funzionamento e poteri

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le proprie attività di indagine, analisi e controllo svolte direttamente o indirettamente, per il tramite di altre funzioni aziendali interne o di professionisti/società terze. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza può organizzare incontri, anche in via periodica, con i responsabili delle funzioni aziendali della Società, per essere informato su questioni, eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo stesso e scambiare dati e valutazioni ad essi inerenti.

All'Organismo di Vigilanza è attribuita:

- la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere - anche per il tramite delle unità aziendali competenti - incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico eventualmente avvalendosi di consulenti e/o professionisti selezionati dalle funzioni approvvigionanti di gruppo sulla base di appositi accordi quadro;
- la disponibilità delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di propria competenza.

L'OdV annualmente comunica ai soci la previsione delle spese che saranno sostenute nell'ambito delle proprie attività. A fronte di tale previsione, è definito un budget per le attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

3.4 Flussi informativi

3.4.1 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

A tale riguardo, pertanto, informa i soci e l'Amministratore delle attività svolte, con evidenza dell'esito delle attività di vigilanza effettuate e delle eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti registrate nel periodo, dando altresì evidenza (ove esistenti) delle criticità riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni.

Resta inoltre fermo che l'OdV, ai fini dell'applicazione delle misure previste dal Modello 231, informa immediatamente i soci e l'Amministratore nel caso risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività ai fini delle attività di vigilanza e controllo proprie dell'Organismo di Vigilanza.

Resta ferma, al riguardo, l'esclusiva responsabilità in capo alla Società, al proprio *management* ed agli organi di governo, cui compete ogni valutazione di merito ed azione conseguente, anche in relazione all'applicazione delle misure previste dal presente Modello 231, in merito all'applicazione e/o mancata applicazione delle misure e delle eventuali azioni

intraprese al fine di porvi rimedio.

3.4.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informative obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Al riguardo, ciascun apicale o sottoposto, ivi inclusi i consulenti, collaboratori e partner commerciali per quanto riguarda l'attività svolta nei confronti della Società, deve segnalare comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello 231, contattando l'Organismo di Vigilanza alla casella di posta elettronica: odv@patriarcagroupsrl.it.

Resta ferma la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di istituire in ogni momento, anche in via periodica, canali informativi dedicati alla trattazione di tematiche di rilievo con i responsabili delle competenti funzioni ed unità aziendali.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede, anche in applicazione della normativa c.d. "Wistleblowing" ai sensi della L. n. 179/2017 come modificata e aggiornata dal D.Lgs. n. 24/2023 emanato in attuazione della Direttiva 2019/1937/UE.

3.4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione e rapporto previsti nel Modello 231 è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico, la cui tenuta è assicurata anche con il supporto della struttura organizzativa della Società.

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

SEZIONE 4 - Destinatari ed estensione del Modello 231

4.1 Destinatari del Modello 231

I principi e i contenuti del Modello 231 sono destinati ai componenti degli organi sociali, del management e ai dipendenti della Società, nonché a tutti coloro che - anche terzi - operano in Italia e all'estero per il conseguimento degli obiettivi della Società (di seguito, i "Destinatari").

4.2 Attività di formazione e comunicazione

La comunicazione e la formazione del personale sono importanti requisiti per la corretta attuazione del Modello 231. La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello 231 da parte del *management* e dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato secondo posizione e ruolo, favorendo la partecipazione attiva degli stessi all'approfondimento dei suoi principi e contenuti.

In particolare, sono previste le seguenti attività di formazione e comunicazione:

- a. con la relativa adozione e/o in sede di aggiornamento, ciascun socio si impegna personalmente anche al rispetto delle previsioni contenute nel medesimo e lo sottoscrivono per accettazione;
- b. il *management* e i dipendenti della società sottoscrivono per accettazione il Modello 231;
- c. i principi e i contenuti del Modello 231 sono, inoltre, divulgati mediante corsi di formazione. La partecipazione ai corsi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza monitora la programmazione e l'effettuazione dei corsi;
- d. il Modello 231 è affisso nelle bacheche aziendali e comunicato a ciascun dipendente.

Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche.

Fermo restando quanto sopra, i principi e i contenuti del Modello 231 sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni contrattuali.

SEZIONE 5 - Il Sistema di Whistleblowing

5.1 La L. n. 179/2027 e il D.Lgs. n. 24/2023

La legge sul Whistleblowing (L. n. 179/2017) intende rafforzare la disciplina sulla protezione, da discriminazioni o ritorsioni, dei lavoratori (pubblici e privati) che intendano segnalare violazioni o condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto. Al testo normativo si affiancavano le Linee Guida approvate dall'ANAC il 23 luglio 2019.

Il D.Lgs. n. 24/2023, emanato in attuazione della Direttiva n. 1937/2019/UE è intervenuto a modificare il precedente assetto normativo e modifica integralmente il comma 2 *bis* dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

La novella, modificando strutturalmente anche il contenuto del citato art. 6, incide inevitabilmente sulla materia della responsabilità amministrativa degli Enti. A seguito di tale riforma, i canali di segnalazione, già parte del sistema MOGC 231, dovranno essere conformi alle previsioni del D.Lgs. n. 24/2023 e sono disciplinati dalla particolare procedura prevista dall'art. 5 del medesimo decreto.

5.2 L'ambito di applicabilità

La nuova disposizione amplia l'ambito soggettivo di applicazione della norma che disciplina il Whistleblowing: mentre la normativa antecedente trovava applicazione per la segnalazione dei lavoratori subordinati del settore pubblico o privato, l'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2024, indica quali soggetti interessati dalla tutela per la segnalazione degli illeciti (in quanto suscettibili di eventi ritorsivi) tutti coloro che, nel settore privato come in quello pubblico, forniscono prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo, a prescindere dalla natura di talo attività ed anche in assenza di corrispettivo.

La portata innovativa dell'intervento normativo in commento, si concreta nell'introduzione di canali di segnalazione esterna ed il rafforzamento delle garanzie per il segnalante.

Il D.Lgs. n. 24/2023 differenzia inoltre gli enti destinatari della nuova disciplina in "soggetti del settore pubblico" e "soggetti del settore privato". Vediamo quale tipologia di impresa ricade nelle nuove tipologie di classificazione. Per soggetti del settore pubblico si intendono come tali le amministrazioni pubbliche, le Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, gli organismi di diritto pubblico, i concessionari di pubblico servizio e le società in house, anche se quotate.

Gli enti del settore privato sono individuati "in negativo" rispetto a quelli del settore pubblico. Il D. LGS. 24/2023 li circoscrive, rivolgendosi, in particolare, a una serie di casi, di seguito riportata:

- Realtà aziendali in cui la media dei lavoratori impiegati sia inferiore alle 50 unità: In questi casi, il whistleblower potrà segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del D. LGS. 231/2001 o violazioni del modello organizzativo, facendo ricorso al solo canale di segnalazione interno;
- Enti con una media di lavoratori superiore alle 50 unità: Date queste eventualità, invece, il whistleblower avrà la possibilità di segnalare, oltre alle violazioni contemplate dalla nuova normativa, anche quelle attinenti al diritto dell'Unione Europea. L'ente potrà fare ricorso a tutti i canali di segnalazione di cui al D.Lgs. n. 24/2023.

5.3 Segnalazioni

Rispetto alla norme preesistenti, che contemplavano il solo uso di canali di segnalazione interni, il decreto introduce ulteriori modalità attraverso cui il whistleblower può comunicare gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza. Il documento amplia infatti i canali a disposizione, prevedendone uno di segnalazione esterna, predisposto e gestito dall'ANAC. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023, tale Autorità – sentito il Garante Privacy – dovrà adottare delle linee guida in tema di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, prevedendo il ricorso a strumenti di crittografia che garantiscano la riservatezza del segnalante e della persona menzionata nella segnalazione - o comunque coinvolta.

Per quanto riguarda i canali di segnalazione interna sia enti pubblici sia di privati vengono loro richieste massima tutela e riservatezza circa l'identità del segnalante e della persona coinvolta o menzionata. Il decreto affida, poi, la gestione della segnalazione a una persona o a un ufficio aziendale interno, autonomo e costituito da personale specificatamente formato o, in alternativa, ad un soggetto esterno equivalentemente qualificato. Nel caso di ente dotato del modello organizzativo previsto dal D. LGS. 231/2001, si richiede che il MOGC si occupi del canale di segnalazione.

Sempre circa le segnalazioni interne, il decreto dispone che:

- L'ente è tenuto a rilasciare al whistleblower un avviso di ricevimento della sua segnalazione dopo l'inoltro di quest'ultima ed entro sette giorni dalla ricezione;
- Il soggetto a cui è affidato il canale ha il compito di mantenere i contatti con il segnalante, dando seguito alla segnalazione e fornendo riscontro al whistleblower entro tre mesi dalla data di ricezione di quest'ultima.

La normativa definisce anche la modalità con cui questi canali di informazione dovranno essere segnalati. Le imprese dovranno pubblicare un'informativa chiara ed esplicativa circa procedure e presupposti necessari ad effettuare eventuali segnalazioni, sia interne che esterne.

Tali informazioni dovranno essere facilmente reperibili, sia sul posto di lavoro che sul sito internet dell'impresa o azienda.

L'accesso al canale esterno dell'ANAC è consentito in una serie di ipotesi, di seguito elencate:

- Il soggetto segnalante opera in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
- Il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;
- Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
- Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Anche l'ANAC ha specifici doveri di attivazione e di riscontro nei confronti del whistleblower. Come nei casi di segnalazione interna, il segnalante dovrà sempre ricevere un avviso di ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricevimento. Dovrà anche essere dato seguito, attraverso un'attività istruttoria, alle segnalazioni ricevute, dando riscontro al whistleblower entro tre o sei mesi (a seconda dei casi). Qualora la segnalazione abbia ad oggetto informazioni che esorbitino le proprie competenze, l'ANAC dovrà provvedere a dare comunicazione della segnalazione all'autorità competente.

La normativa prevede l'ulteriore possibilità di segnalare gli illeciti mediante delle divulgazioni pubbliche, che potranno essere effettuate solo al ricorrere di specifici presupposti.

Il segnalante può dunque utilizzare la stampa e mezzi elettronici, o comunque di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. L'utilizzo di tali strumenti risulta valido - e sotto la protezione del nuovo decreto - qualora si siano precedentemente effettuate una segnalazione interna e una esterna (o direttamente una segnalazione esterna) oppure si la abbia fondato motivo di ritenere che:

- La violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- La segnalazione esterna possa comportare ritorsioni o non avere efficace seguito.

La disciplina introdotta dal D. LGS. 24/2023 rinforza notevolmente la tutela della riservatezza del segnalante, disponendo varie garanzie contro eventuali atti ritorsivi.

Per quanto concerne i dipendenti pubblici la tutela prevista è ampia: questi, infatti, possono segnalare violazioni sia del diritto comunitario che del diritto interno, attraverso tutti i canali di segnalazione previsti.

Quanto ai soggetti del settore privato, invece, la normativa applica una distinzione interna alla categoria.

I dipendenti di enti privati che nell'ultimo anno hanno impiegato una media di oltre 50 lavoratori e lavoratori di enti che, a prescindere dalle dimensioni, rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione indicati dalla Direttiva (UE) 2019/1937 potranno segnalare soltanto le violazioni del diritto dell'Unione Europea, ovviamente attraverso i canali di segnalazione previsti dal decreto.

Gli impiegati presso aziende con una media di lavoratori superiore alle 50 unità, invece, il whistleblower avrà la possibilità di segnalare sia le violazioni contemplate dalla nuova normativa, sia quelle attinenti al diritto dell'Unione Europea, sempre attraverso i canali previsti dal decreto.

5.4 Tutele

Il D. LGS. 24/2023 enuncia poi che l'identità del whistleblower non potrà essere rivelata, se non con l'espresso consenso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Tuttavia, questo diritto alla riservatezza non ha portata assoluta: l'ampiezza della tutela riconosciuta all'identità del whistleblower varia, infatti, a seconda delle disposizioni che regolano i possibili procedimenti (penale, civile, disciplinare) in cui può la persona potrà trovarsi coinvolta.

Nel caso specifico delle segnalazioni che abbiano comportato l'instaurazione di un procedimento penale, la riservatezza del whistleblower è tutelata nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.. La disposizione impone l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza - e comunque non oltre la chiusura di tale fase.

Sempre in tema, il D. LGS. 24/2023, conferma le garanzie contro ritorsioni e discriminazioni nei confronti del segnalante (dipendente pubblico o lavoratore privato che sia) e introduce un'ulteriore forma di tutela per il whistleblower, questa volta in sede processuale.

Il documento dispone infatti in capo al soggetto che abbia posto in essere tali condotte, un'inversione dell'onere probatorio, imponendogli di dimostrare che siano state attuate per ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione o alla denuncia.

Vincolo ben più gravoso di quello originariamente prescritto dalla direttiva. Infatti, mentre l'art. 21 della normativa comunitaria impone all'autore delle ritorsioni di dimostrare che la condotta sia imputabile a "motivi debitamente giustificati", l'art. 17 del decreto richiede, invece, che si provi l'estraneità della condotta rispetto alla segnalazione oggetto della controversia.

Viene poi esclusa la responsabilità del segnalante nel caso in cui diffonda o riveli, attraverso canali di segnalazione previsti dal Decreto, informazioni coperte dall'obbligo di segreto relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali - a condizione che vi sia il fondato motivo di ritenere che la rivelazione di tali informazioni fosse necessaria allo svelare la violazione.

È stata, infine, prevista l'istituzione da parte dell'ANAC di un elenco degli enti del terzo settore che forniscono misure di sostegno per i whistleblower. Tali misure, individuate dall'art. 18 del D. LGS. 24/2023, consistono nell'assistenza e nella consulenza a titolo gratuito "sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato".

Non è stata, invece, ripresa la disposizione comunitaria in tema di misure di assistenza finanziaria e di sostegno psicologico per i segnalanti coinvolti in procedimenti giudiziari.

5.5 Regime sanzionatorio

Oltre ai profili di responsabilità in cui può incorrere il soggetto segnalato, è previsto un regime sanzionatorio applicabile nei casi in cui vengano riscontrate violazioni delle disposizioni del Decreto.

In particolare, l'ANAC può infliggere al responsabile delle sanzioni amministrative pecuniarie qualora:

Siano state commesse delle ritorsioni, o qualora si accerti che la segnalazione sia stata ostacolata o che l'obbligo di riservatezza sia stato violato;

Non siano stati istituiti canali di segnalazione, che non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, o che l'adozione delle procedure non sia conforme alle disposizioni del decreto.

Viene previsto anche uno specifico regime di responsabilità per il segnalante nell'eventualità in cui abbia formulato segnalazioni diffamatorie o caluniose, commesse con dolo o colpa grave.

L'adempimento era già obbligatorio per alcuni enti selezionati; tra questi chi rispettava il modello ex D. LGS. 231/2001 (MOG-Modello di Organizzazione e Gestione), realtà che lavorano con enti pubblici, imprese del

settore finanziario (si veda art. 48 D. LGS. 90/2017) e aziende specifiche di settore, come filiere alimentari, sicurezze dei trasporti, enti di tutela ambiente.

A partire dal 15 Luglio 2023, l'obbligo è stato introdotto per le imprese con almeno 250 lavoratori (a tempo determinato o indeterminato) in media nell' anno precedente.

Dal 17 Dicembre 2023, sono state incluse anche le imprese con almeno 50 lavoratori (a tempo determinato o indeterminato) in media nell' anno precedente.

Risulta dunque necessaria l'attivazione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri per permettere a chi opera con le aziende (ma anche ad azionisti, consulenti o membri del CDA) di poter comunicare condotte illecite di natura amministrativa, contabile, civile o penale (riciclaggio, corruzione, etc.). In caso di mancato adeguamento, si potrà infatti incorrere in sanzioni fino a 50.000 euro.

La Patriarca Group s.r.l. in attuazione del presente modello e della normativa c.d. Whistleblowing ha implementato un sistema esterno di segnalazioni raggiungibile tramite link dal proprio sito internet.

Il Responsabile per la gestione delle segnalazioni è la sig.ra Consuelo Lucia Vitale.

Sono, inoltre, previsti appositi flussi informativi (periodici e straordinari) tra le funzioni aziendali e l'OdV, relativamente alle segnalazioni ricevute e alle azioni intraprese.

Inoltre, anche tramite il Codice Etico, la società adotta una politica di non ritorsione e non discriminazione nei confronti dei propri dipendenti.

PARTE SPECIALE

SEZIONE 6 - Risk Analysis

6.1 Metodologia dell'Analisi dei rischi

L'individuazione delle attività aziendali ove può essere presente il rischio di commissione di reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito denominate "Attività Sensibili") è effettuata mediante l'analisi puntuale dei processi aziendali e delle possibili modalità commissive riconducibili alle fattispecie di reato-presupposto rilevanti per la Società.

Per ciascuna Attività Sensibile sono identificate, oltre al referente del singolo processo aziendale, le modalità operative e gestionali esistenti, nonché gli elementi di controllo in essere.

Il referente del singolo processo è il soggetto che, in funzione delle responsabilità ad esso assegnate, è parte del processo riconducibile ad un'Attività Sensibile e, in tale qualità, dispone delle migliori informazioni utili ai fini della valutazione del sistema di controllo interno ad esso inerente, con particolare riferimento:

- (i) alle modalità operative di gestione del processo;
- (ii) alle norme interne e agli strumenti normativi ed organizzativi che lo governano.

È, quindi, effettuata un'analisi comparativa tra il sistema di controllo interno esistente e i principi e i contenuti del Modello 231 (in particolare i presidi di controllo).

Il sistema di controllo interno può essere definito come un insieme di meccanismi, procedure e strumenti predisposti dalla direzione per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza delle operazioni aziendali, affidabilità delle informazioni finanziarie, rispetto delle leggi e dei regolamenti e salvaguardia dei beni aziendali.

Le componenti del sistema di controllo interno sono:

Ambiente di controllo: Riflette gli atteggiamenti e le azioni del “Top Management” con riferimento al controllo interno nell'ambito dell'organizzazione. L'ambiente di controllo include i seguenti elementi:

- integrità e valori etici;
- filosofia e stile gestionale del Management;
- struttura organizzativa;
- attribuzione di autorità e responsabilità;
- politiche e pratiche del personale;
- competenze del personale.
- Valutazione dei rischi (Risk Assessment):
- Definizione di processi di identificazione e gestione dei rischi più rilevanti che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Informazione e comunicazione: Definizione di un sistema informativo (sistema informatico, flusso di reporting, sistema di indicatori per processo/attività) che permetta sia ai vertici della società che al personale operativo di effettuare i compiti a loro assegnati.

Attività di controllo: Definizione di normative aziendali che assicurino una gestione strutturata dei rischi e dei processi aziendali e che consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Monitoraggio: È il processo che verifica nel tempo la qualità e i risultati dei controlli interni.

Le componenti del sistema di controllo interno della Società sono prese a riferimento per l'analisi del rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, l'attività di analisi è focalizzata a:

(i) individuare le Attività Sensibili in essere nella Società nel cui ambito può potenzialmente presentarsi il rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 e le cui potenziali modalità di commissione siano state preliminarmente identificate;

(ii) rilevare gli standard di controllo idonei a prevenire la commissione.

Obiettivo dell'attività è assicurare il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di attività aziendali a rischio rilevanti anche ai fini delle attività di vigilanza.

6.2 Mappa aziendale delle attività a rischio

Individuato così l'ambito di operatività dell'Azienda nonché i poteri e le funzioni degli organi sociali, è necessario predisporre una mappa aziendale delle aree a rischio, cioè svolgere un'accurata analisi e valutazione degli ambiti aziendali a rischio ai fini dell'applicazione del Decreto.

A tal fine risulta d'ausilio la consultazione dell'organigramma societario (anche disponibile sulla rete intranet aziendale) che contribuisce ad individuare l'organizzazione e le funzioni aziendali coinvolte nelle aree a rischio commissione reati.

Le attività aziendali – alle quali corrisponde la previsione di altrettante procedure comportamentali che costituiscono parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo della Patriarca Group s.r.l. che secondo il presente Modello possono determinare in capo all'Azienda l'insorgenza di una responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. n. 231/2001, sono:

1. rapporti contrattuali con la P. A.;
2. acquisti di beni, servizi e consulenze;
3. selezione e assunzione del personale;
4. redazione del bilancio;
5. flussi monetari e finanziari;
6. operazioni sul capitale;
7. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8. gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;

9. richiesta e rendicontazione di contributi pubblici;
10. gestione dei flussi informativi da e verso la Pubblica Amministrazione;
11. tutela ambientale.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività e processi sensibili a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della Società.

Le funzioni sopra indicate rappresentano, come più volte specificato, le aree a rischio di commissione dei reati, per le quali è quindi prevista una procedimentalizzazione delle attività in esse svolte, e verso le quali dovrà rivolgersi l'attenzione dell'Organismo di Vigilanza anche attraverso l'esame dei flussi informativi dalle stesse provenienti.

6.3 Ripartizione dei reati presupposto in ragione delle classi di rischio

Nell'individuazione delle procedure ritenute idonee alla prevenzione dei reati presupposto, la Patriarca Group s.r.l. ha tenuto conto della ripartizione di questi ultimi in classi di rischio.

La classificazione in reati comuni, peculiari e atipici è stata parametrata alla frequenza statistica di verificabilità del reato all'interno di un'azienda privata specializzata, che offre prestazioni tecniche e servizi relativi anche a settori strategici, sia per la Pubblica Amministrazione che in regime privato.

Oltre al rischio-reato in astratto, così individuato, si è poi provveduto a valutare il rischio effettivo, verificando preliminarmente l'idoneità delle procedure già esistenti (anche in relazione alle certificazioni ISO già acquisite dall'Azienda) e la eventuale necessità di modifiche/integrazioni per una più efficace attività di prevenzione.

Le procedure ritenute idonee alla prevenzione dei reati-presupposto, si distinguono in procedure generali di prevenzione dei reati, concernenti regole e principi di carattere generale da rispettare nello svolgimento dell'attività di propria competenza, e procedure speciali, dettagliatamente codificate in relazione alle singole aree a rischio reati.

Le procedure speciali sono state predisposte a seguito della mappatura delle "attività a rischio" oggetto del sistema organizzativo e gestionale della Azienda:

-  **Rischio alto**
-  **Rischio medio**
-  **Rischio basso**

art. 24 D.Lgs. n. 231/2001 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]

art 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche (Modificato da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)

art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)

art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti (Introdotta da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)

art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Introdotta da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)

art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture (Introdotta da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

art. 640 c.p. Truffa (Modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, dal D.Lgs.n.150 del 10 Ottobre 2022 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Modificato da D.L.n.13 del 25 febbraio 2022)

art. 640 ter c.p. Frode informatica (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022)

art. 640 quater c.p. Applicabilità dell'Articolo 322-ter (Introdotta dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

art. 2 L. n. 898/1986 Frode in agricoltura (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)

art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001 Delitti informatici e trattamento illecito di dati [Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dai D.Lgs.7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024]

art. 491 bis c.p. Documenti informatici

art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Modificato dalla legge n.90 del 28 giugno 2024)

art. 615 quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Modificato dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

art. 615 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021 – ABROGATO dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

art. 617 bis c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (Articolo introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Modificato dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)



art. 617 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Modificato dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

art. 617 sexies c.p. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (Articolo introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

art. 623 quater c.p. Circostanze attenuanti (Articolo introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

art. 629 c.p. Estorsione (Articolo introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Articolo modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (Articolo modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Articolo modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

art. 635 quater 1 c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Articolo introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblico interesse (Articolo modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

art. 639 ter c.p. Circostanze attenuanti (Articolo introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

art. 640 ter c.p. Frode informatica (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022)

art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

art. 1 comma 1 D.L. n. 105/2019 Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001 Delitti di criminalità organizzata [Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015]

art. 416 c.p. Associazione per delinquere (Modificato da L. n. 236/2016)

art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera (Modificato da L. n. 69/2015)

art. 416 bis 1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (Introdotta da D.Lgs.n.21/2018 e modificato da Legge n.60 del 24 maggio 2023)

art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso (Sostituito da L. n. 62/2014)

art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione

art. 74 D.P.R. n. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016)

art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012,

dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020. Rubrica modificata, unitamente al testo, da Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024]

art. 289 bis c.p. Divieto temporaneo di trattare con la pubblica amministrazione (Introdotta da L. n. 3/2019)

art. 314 c.p. Peculato (Modificato da L. n. 69/2015)

art. 314 bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Introdotta da Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024 e modificato da Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024)

art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

art. 317 c.p. Concussione (Modificato da L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015)

art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione (Modificato da L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]

art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (Modificato da L. n. 69/2015)

art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti

art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari (Modificato da L. n. 69/2015)

art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità (Introdotta da L. n. 190/2012 e modificato da L. n. 69/2015 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

art. 321 c.p. Pene per il corruttore

art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

art. 322 bis c.p. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Modificato da L. n. 190/2012, L. n. 3/2019, da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022 e da Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024, da Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024 e da Legge n.114 del 9 agosto 2024 nel testo e nella rubrica)

art. 322 quater c.p. Riparazione pecuniaria (Modificato da L. n. 3/2019)

art. 323 c.p. Abuso d'ufficio (Introdotta da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e abrogata dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024)

art. 323 bis c.p. Circostanze attenuanti (Modificato da Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024 e da Legge n.114 del 9 agosto 2024)

art. 323 ter c.p. Causa di non punibilità (Modificato dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024)

art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite (Modificato dalla Legge n. 3/2019 e sostituito dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024)

art. 25 bis D.Lgs. n. 231/2001 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L.n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs.n.125/2016]

art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

art. 454 c.p. Alterazione di monete

art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

art. 459 c.p. Falsificazione di valori bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori falsificati

art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (Introdotta da D.Lgs n.21/2018)

art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori (Introdotta da D.Lgs n.21/2018)

art. 25 bis 1 d.Lgs. n. 231/2001 Delitti contro l'industria e il commercio

art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Articolo modificato dalla Legge n. 206 del 27 dicembre 2023)

art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 Reati societari

art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali (Modificato da L.n.69/2015)

art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità (Introdotta da L.n.69/2015)

art. 2621 ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità (Introdotta da L.n.69/2015)

art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate (Modificato da L.n.69/2015)

art. 2625 c.c. Impedito controllo

art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti



art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote societarie o della società controllante

art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Introdotto dalla L. n. 262/2005)

art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

art. 2635 c.c. Corruzione tra privati (Sostituito dalla L.n.192/2012, modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019)

art. 2635 bis c.p. Istigazione alla corruzione tra privati (Introdotto da D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]

art. 2635 ter c.c. Pene accessorie

art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

art. 2637 c.c. Aggiotaggio

art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

art. 54 D.Lgs. n. 19/2023 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

art. 25 quater D.Lgs. n. 231/2001 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

art. 270 c.p. Associazioni sovversive

art. 270 bis c.p. Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico

art. 270 bis 1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti (Introdotta da D.Lgs. n. 21/2018) e modificato dalla L. n. 60 del 24 maggio 2023.

art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati

art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

art. 270 quater 1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Introdotta dal D.L. n. 7/2015 e convertito con modificazioni da L. n. 43/2015)

art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

art. 270 quinquies 1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Introdotta da L. n. 153/2016)

art. 270 quinquies 2 c.p. sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

art. 270 sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

art. 280 bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

art. 280 ter c.p. Atto di terrorismo nucleare

art. 289 bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

art. 289 ter c.p. Sequestro di persona a scopo di coazione (Introdotto da D.Lgs. 21/2018)

art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordi

art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione

art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione

art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

artt. 1 e 2 L. n. 342/1976 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra

art. 25 quater 1 D.Lgs. n. 231/2001 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

art. 25 quinquies D.Lgs. n. 231/2001 Delitti contro la personalità individuale [Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016]



art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile

art. 600 ter c.p. Pornografia minorile

art. 600 quater c.p. Detenzione o accesso a materiale pornografico (Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)

art. 600 quater 1 c.p. Pornografia virtuale (Introdotta dall'Art. 4 L. n.38 del 6 febbraio 2006)

art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

art. 601 c.p. Tratta di persone

art. 601 bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente (Introdotta dall'Art.1 L. n. 236 del 11 dicembre 2016)

art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni (Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)

art. 613 bis c.p. Tortura (Introdotta dall' Art.1 L. n.110 del 14 luglio 2017)

art. 613 ter c.p. Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (Introdotta dall'Art.1 L. n.110 del 14 luglio 2017)

art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/2001 Reati di abuso di mercato [Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021]

art. 184 TUF Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (Modificato dal D.Lgs. 107/2018)

art. 185 TUF Manipolazione del mercato (Modificato dal D.Lgs. 107/2018 e da L. n.238 del 23 dicembre 2021)

art. 187 bis TUF Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Modificato dal D.Lgs. 107/2018)

art. 187 ter TUF Manipolazione del mercato (Modificato dal D.Lgs. 107/2018)

art. 187 ter 1 TUF Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (Introdotta dal D.Lgs. 107/2018)

art. 187 quinquies TUF Responsabilità dell'ente (Modificato dal D.Lgs. 107/2018)

art. 14 Reg. 596/2014/UE Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

art. 15 Reg. 596/2014/UE Divieto di manipolazione del mercato

art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]

art. 589 c.p. Omicidio colposo

art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

art. 55 D.Lgs. n. 81/2008 Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente

art. 25 octies D.Lgs. n. 231/2001 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e da D.Lgs.n.195 del 8 novembre 2021]

art. 648 c.p. Ricettazione (Modificato da D.Lgs.n.195/2021)

art. 648 bis c.p. Riciclaggio (Modificato da D.Lgs.n.195/2021) (Modificato da D. Lgs.n.195/2021)

art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Modificato da D.Lgs.n.195/2021)

art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio (Modificato da D.Lgs.n.195/2021)

art. 25 octies 1 D.Lgs. n. 231/2001 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolenta di valori [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021 e modificato D.L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023]

art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Regio decreto n. 1398 (Modificato da D. Lgs n. 184 dell'8 novembre 2021)

art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Introdotta da D. Lgs n. 184 dell'8 novembre 2021)

art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori (Introdotta da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 e modificato da D.L. n.19 del 2 marzo 2024 con Legge di conversione n.56 del 29 aprile 2024)

art. 640 ter c.p. Frode informatica (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022)

art. 25 novies D.Lgs. n. 231/2001 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

art. 171 L. n. 633/1941 Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa comma1, lett. a-bis

Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore /reputazione comma 3

(Modificato dalla L. n. 406/81, dalla L. n. 248/ 2000 e dal D.L. n. 7/ 2005)

art. 171 bis L. n. 633/1941 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori comma 1

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati comma 2)

(Modificato dalla L. n. 248/ 2000)

art. 171 ter L. n. 633/1941 Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. (Modificato da L. n. 191/2009, L. n. 248/2000 , D.L. n. 7/ 2005 e da Legge n. 93 del 14 luglio 2023)

art. 171 septies L. n. 633/1941 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

art. 171 octies L. n. 633/1941 Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica

art. 174 ter L. n. 633/1941 Legge sulla protezione del diritto d'autore (Modificato e inserito da Legge n. 93 del 14 luglio 2023)

art. 174 sexies L. n. 633/1941 Legge sulla protezione del diritto d'autore (Introdotta da Legge n. 143 del 7 ottobre 2024)

art. 25 decies D.Lgs. n. 231/2001 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001 Reati ambientali [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e da D.Lgs. n. 21/2018]

art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale (Modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)

art. 452 quater c.p. Disastro ambientale (Modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)

art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

art. 452 sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

art. 452 octies c.p. Circostanze aggravanti

art. 452 quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Introdotta dal D.Lgs. n. 21/2018]

art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'intero di un sito protetto L.n.150/92 (Artt.1, 2, 3-bis e 6) Commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvaggia

art. 137 D.Lgs. n. 152/2006 Scarichi di acque reflue-Sanzioni penali

art. 255 D.Lgs. n. 152/2006 Abbandono di rifiuti (Introdotta da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)

art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata

art. 257 D.Lgs. n. 152/2006 Bonifica dei siti

art. 258 D.Lgs. n. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Modificato da D.Lgs.n.116 del 3 ottobre 2020)

art. 259 D.Lgs. n. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti

art. 260 bis D.Lgs. n. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

art. 279 D.Lgs. n. 152/2006 Sanzioni

art. 8 D.Lgs. n. 202/2007 Inquinamento doloso provocato da navi

art. 9 D.Lgs. n. 202/2007 Inquinamento colposo provocato da navi

art. 3 L. n. 549/1993 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

**art. 25 duodecies D.Lgs. n. 231/2001 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
[Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.109/2012 e modificato dalla Legge n. 161/2017]**

art. 18 ter D.Lgs. n. 286/1998 Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (introdotto dal D.L. n. 145/2004)

art. 22 comma 12 e 12 bis D.Lgs. n. 286/1998 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (modificato dal D.L. n. 145/2004)

art. 12 comma 1, 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. n. 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (modificato dal D.L. n. 20/2023)

art. 12 bis D.Lgs. n. 286/1998 Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (introdotto dal D.L. n. 20/2023)

art. 22 comma 12 ter D.Lgs. n. 286/1998 Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente

art. 25 terdecies D.Lgs. n. 231/2001 Razzismo e xenofobia [Articolo aggiunto dalla L. n. 167/ 2017 e modificato dal D.Lgs.n.21/2018]

art. 604 bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Introdotta dal D.Lgs. n. 21/2018)

art. 604 ter c.p. Circoſtanza aggravante (Introdotta dal D.Lgs. n. 21/2018)

art. 25 quaterdecies D.Lgs. n. 231/2001 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [Articolo aggiunto dall'Art.5 della L.n.39/2019]

art. 1 L. n. 401/1989 Frode in competizioni sportive

art. 4 L. n. 401/1989 Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 Reati tributari [Articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D.Lgs.n.75/2020 e dal D.Lgs.n.156/2022]

art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Modificato da Art. 39 D.L. n. 124/2019)

art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Modificato da Art. 39 D.L. n. 124/2019)

art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Modificato da Art. 39 D.L. n. 124/2019)

art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili (Modificato da Art. 39 D.L. n. 124/2019)

art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione infedele (Introdotta da D.Lgs. n.75/2020)

art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 Omessa dichiarazione (Introdotta da D.Lgs. n.75/2020)

art. 10 quater D.Lgs. n. 74/2000 Indebita compensazione (Introdotta da D.Lgs. n.75/2020 e modificata da D.Lgs n. 87/2024)

art. 25 sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 Contrabbando [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020 e modificato nel testo dal D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024]

art. 27 D.Lgs. n. 141/2024 Diritti doganali e diritti di confine

art. 40 D.Lgs. n. 504/1995 (modificato e introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024) Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici

art. 40 bis D.Lgs. n. 504/1995 (introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024) Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche

art. 40 ter D.Lgs. n. 504/1995 (introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024) Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi

art. 40 quater D.Lgs. n. 504/1995 (introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024) Circostanze attenuanti



art. 40 quinquies D.Lgs. n. 504/1995 (introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024) Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita

art. 40 sexies D.Lgs. n. 504/1995 (introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024) Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati

art. 41 D.Lgs. n. 504/1995 (introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024) Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche

art. 42 D.Lgs. n. 504/1995 (introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024) Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche

art. 43 D.Lgs. n. 504/1995 (introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024) Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche

art. 44 D.Lgs. n. 504/1995 (introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024) Confisca

art. 45 D.Lgs. n. 504/1995 (introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024) Circostanze aggravanti

art. 46 D.Lgs. n. 504/1995 (introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024) Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

art. 47 D.Lgs. n. 504/1995 (introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024) Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

art. 48 D.Lgs. n. 504/1995 (introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024) Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa

art. 49 D.Lgs. n. 504/1995 (introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024) Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa

art. 78 D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando per omessa dichiarazione

art. 79 D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando per dichiarazione infedele

art. 80 D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

art. 81 D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

art. 82 D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

art. 83 D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

art. 84 D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando di tabacchi lavorati

art. 85 D.Lgs. n. 141/2024 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

art. 86 D.Lgs. n. 141/2024 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

art. 88 D.Lgs. n. 141/2024 Circostanze aggravanti del contrabbando

art. 94 D.Lgs. n. 141/2024 Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

**art. 25 septiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
[Articolo aggiunto da L.n. 22 del 09 marzo 2022]**

art. 518 bis c.p. Furto di beni culturali

art. 518 ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali

art. 518 quater c.p. Ricettazione di beni culturali

art. 518 octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

art. 518 novies c.p. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

art. 518 decies c.p. Importazione illecita di beni culturali

art. 518 undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali

art. 518 duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Articolo modificato dalla Legge n. 6 del 22 gennaio 2024)

art. 518 quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte

art. 25 duodevices D.Lgs. n. 231/2001 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022]

art. 518 sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali

art. 518 terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

art. 26 D.Lgs. n. 231/2001 Delitti tentati

art. 56 c.p. Delitto tentato

art. 12 L. n. 9/2013 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

art. 440 c.p. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

art. 442 c.p. Commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate

art. 444 ter c.p. Commercio di sostanze alimentari nocive

art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione, o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali

art. 474 c.p. Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi

art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

art. 517 c.p. Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci (Articolo modificato dalla Legge n. 206 del 27 dicembre 2023)

art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

L. n. 146/2006 Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

art. 416 c.p. Associazione per delinquere

art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso

art. 416 bis 1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato da Legge n. 60 del 24 maggio 2023)

art. 12 comma 3 , 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. n. 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

art. 74 D.P.R. n. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

art. 86 D.Lgs. n. 141/2024 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

6.4 Attività e reati presupposto astrattamente realizzabili

I reati presupposto che presentano un **rischio alto** di realizzazione sono:

- A. **Reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato;**
- B. **Reati in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.**

In ragione del trascorso storico della Società, indipendentemente dal rischio precipuo connesso all'attività esercitata, al fine di prevedere più pregnanti processi di controllo, si è ritenuto di includere tra i reati presupposto ad alto rischio i seguenti:

- C. **Reati in materia di criminalità organizzata;**

I reati presupposto che presentano un **rischio medio** di realizzazione sono:

- D. **Reati societari;**
- E. **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;**
- F. **Reati tributari;**
- G. **Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.**

- H. Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- I. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- J. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 377 bis c.p.;
- K. Reati in materia di criminalità informatica e di trattamento illecito di dati;
- L. Reati contro l'industria e il commercio;
- M. Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- N. Reati contro la personalità individuale;
- O. Reati contro il patrimonio culturale;
- P. Reati ambientali.

Si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società i reati presupposto che presentano un **rischio basso** o che **non presentano profili di rischio** tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa delle seguenti fattispecie di reato presupposto:

- Q. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- R. Reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- S. Abusi di mercato;
- T. Reati transnazionali richiamati nell'ambito della legge 16 marzo 2006 n. 146;
- U. Reati di xenofobia e razzismo;
- V. Reati di contrabbando.

6.5 Macro attività sensibili e processi strumentali

La seguente mappatura delle aree aziendali individua le c.d. "attività sensibili", descrivendo, nell'ambito dei reati-presupposto per cui si è individuato un rischio alto, quei processi nel cui ambito risulta più agevole che possano essere commessi i reati presupposto individuati dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla normativa collegata.

Pertanto, in relazione a tali ambiti si ritiene opportuno applicare standard specifici di controllo. Inoltre, uno specifico presidio di tutela anche per tali ambiti di attività viene fornito dal Codice Etico.

I presidi di tutela qui forniti estendono la propria efficacia anche alla prevenzione dei reati presupposto a rischio basso e nullo.

- A. Per i reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato:

Macro attività sensibili:

- Elargizioni ed altre iniziative liberali;
- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato; gestione degli appalti pubblici e privati;
- Gestione delle ATI e delle attività consorziate;
- Ambiente, salute e sicurezza;
- Gestione dei rapporti con la P.A. in relazione a adempimenti riguardanti l'amministrazione del personale;
- Gestione dei rapporti con le autorità garanti (es. privacy, concorrenza e mercato, sciopero, ecc.);
- Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- Gestione dei rapporti con i Ministeri;
- Gestione del contenzioso giudiziale e dei rapporti stragiudiziali con la P.A.;
- Recupero crediti con la P.A.;
- Richiesta e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici da parte della PA italiana o comunitaria e degli investimenti e spese realizzati con fondi pubblici;
- Ispezioni alle infrastrutture;
- Richiesta di autorizzazioni amministrative relativamente a: produzione, nuovi fabbricati, materia ambientale;
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte della stessa Pubblica Amministrazione
- Gestione delle Partnership con la P.A.;
- Rapporti istituzionali e politici;
- Gestione degli adempimenti tecnico/sostanziali previsti da contratti o convenzioni stipulati con la P.A.;
- Gestione delle ispezioni, verifiche e collaudi effettuati sulla società a forza di un contratto o una convenzione con la P.A.;
- Gestione dei rapporti con le autorità di Pubblica Sicurezza (es. Questura, Prefettura);

Processi strumentali:

- Gestione del regolamento aziendale per trasferite, rimborsi spese, utilizzo benefit, mezzi in dotazione;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Sistema di selezione, valutazione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori;
- Gestione delle risorse umane;
- Selezione, assunzione e formazione del personale;
- Sistema di valutazione e premiante;
- Gestione dei depositi/magazzini;
- Budget e controllo di gestione;
- Gestione dei contratti;
- Contabilità e bilancio;
- Contabilità dei fornitori;
- Contabilità dei clienti;
- Tesoreria;
- Gestione dei sistemi informativi aziendali;
- Gestione degli omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni;
- Processo finanziario;
- Pianificazione della produzione e relativi controlli;

B. Per i reati societari:

Macro attività sensibili:

- Gestione della contabilità generale;
- Predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitali ecc.);
- Gestione dei rapporti con i responsabili della revisione (invio di dati, documenti ed informazioni utilizzate ai fini delle relazioni o delle comunicazioni della società di revisione);
- Gestione dei rapporti con i soci, con il Collegio sindacale e con la società di revisione relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile della Società;
- Gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci;
- Gestione del capitale sociale;
- Gestione degli utili e delle riserve sociali;

- Gestione delle quote sociali;
- Gestione del capitale sociale e delle operazioni straordinarie realizzate nel corso della vita della società (es. fusioni, scissioni ecc.);
- Gestione del capitale sociale in fase di liquidazione;
- Gestione dei rapporti con altre società che non siano Pubbliche Amministrazioni;
- Gestione delle attività connesse al funzionamento dell'assemblea dei soci;
- Gestione degli strumenti finanziari non quotati in genere, nonché delle informazioni e dei dati loro inerenti;
- Gestione dei rapporti con gli altri amministratori e con il Collegio sindacale circa le notizie relative agli interessi che ogni amministratore ha, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società (c.d. conflitto d'interessi).

Processi strumentali:

- Gestione del regolamento aziendale per trasferte, rimborsi spesa, utilizzo benefit, mezzi in dotazione
- Gestione degli acquisti di beni e servizi
- Sistema di selezione, valutazione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori
- Gestione delle risorse umane
- Selezione, assunzione e formazione del personale
- Sistema di valutazione e premiante
- Gestione dei depositi/magazzini
- Budget e controllo di gestione
- Gestione dei contratti
- Contabilità e bilancio
- Contabilità dei fornitori
- Contabilità dei clienti
- Tesoreria
- Gestione dei sistemi informativi aziendali
- Gestione degli omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni
- Processo finanziario
- Pianificazione della produzione e relativi controlli

C. Per i reati in tema di sicurezza sul luogo di lavoro:

Macro attività sensibili e processi strumentali:

- Aree di rischio specificamente richiamate nell'ambito del DVR e del SGSSL;

D. Per i reati ambientali:**Macro attività sensibili e processi strumentali:**

- Gestione delle emergenze;
- Gestione e smaltimento dei rifiuti;
- Gestione delle emissioni in atmosfera;
- Gestione degli scarichi idrici;
- Prevenzione della contaminazione del suolo e sottosuolo;

E. Per il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:**Macro attività sensibili e processi strumentali:**

- Selezione e assunzione del personale;
- Gestione delle risorse umane;

F. Per i reati tributari:**Macro attività sensibili:**

- Gestione del rischio fiscale;
- Gestione degli aspetti e degli adempimenti fiscali, nonché dei libri obbligatori;
- Contabilità e bilancio;
- Contabilità dei fornitori;
- Contabilità dei clienti;
- Gestione fatturazione attiva;
- Gestione fatturazione passiva;
- Pagamenti e incassi;
- Tesoreria;
- Processo finanziario;
- Gestione dei rapporti con appaltatori e subappaltatori;
- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria;

Processi strumentali:

- Gestione delle trasferte, rimborso spese, utilizzo benefit, mezzi in dotazione;

- Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Gestione dei sistemi informativi aziendali;
- Gestione dei contratti;
- Attività infragruppo;
- Gestione dei buoni pasto e delle convenzioni presso strutture pubbliche;
- Acquisto o vendita di aziende o rami di aziende, creazione o gestione di attività tramite accordi o in *joint venture*;
- Elargizioni e iniziative liberali;
- Attività promo pubblicitarie e sponsorizzazioni;

G. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori:

Macro attività sensibili:

Contabilità e bilancio;

- Contabilità dei fornitori;
- Contabilità dei clienti;
- Gestione fatturazione attiva;
- Gestione fatturazione passiva;
- Pagamenti e incassi;
- Tesoreria;
- Processo finanziario;
- Gestione dei rapporti con appaltatori e subappaltatori;

Processi strumentali:

- Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Gestione informatizzata dei depositi/magazzini;
- Gestione delle risorse umane;
- Budget e controllo di gestione;
- Gestione dei contratti;
- Contabilità e bilancio;
- Contabilità dei fornitori;
- Contabilità dei clienti;

- Tesoreria;
- Gestione dei sistemi informativi aziendali;

H. Per i reati in materia di criminalità organizzata:

Macro attività sensibili:

- Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Commerciale e servizi di consulenza vari;
- Acquisto o vendita di aziende o rami di azienda, creazione o gestione di attività tramite accordi o in *joint venture*;
- Gestione delle Partnership;
- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato; gestione degli appalti pubblici e privati;
- Gestione delle ATI e delle attività consorziate;
- Sistema di selezione, valutazione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori;
- Gestione dei rapporti con i clienti;
- Gestione dei rapporti con il personale;
- Gestione della fatturazione;
- Processo finanziario;

Processi strumentali:

- Gestione delle risorse umane;
- Selezione, assunzione e formazione del personale;
- Gestione dei contratti;
- Contabilità dei fornitori;
- Contabilità e bilancio;
- Contabilità dei clienti;
- Tesoreria.

SEZIONE 7 - Presidi di Controllo

7.1 Struttura dei presidi di controllo

I presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 affiancano l'osservanza del Codice Etico, principio generale non derogabile del Modello 231, e sono strutturati su due livelli di controllo:

- 1) **standard generali di trasparenza** delle attività, che devono essere sempre presenti in tutte le Attività svolte dalla Società e prese in considerazione dal Modello 231;
- 2) **standard di controllo specifici**, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle Attività Sensibili e che devono essere contenuti negli strumenti normativi aziendali di riferimento. Tali strumenti riportano l'indicazione, tra le normative di riferimento, del Modello 231.

7.2 Standard generali di trasparenza delle attività

Gli standard generali di trasparenza delle Attività Sensibili ai sensi del Modello 231 sono:

a. **TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI/ATTI**

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente, congruo, così che in ogni momento risulta possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

b. **SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI**

All'interno di un processo aziendale, funzioni separate decidono un'operazione, l'autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano. Una contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in quanto disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte di una funzione ed eventualmente ne permette l'individuazione da un'altra coinvolta nel processo.

c. **EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI**

I controlli effettuati all'interno di un processo o una procedura sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

d. **IDENTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'OPERAZIONE/PROCESSO**

La responsabilità di una operazione/processo aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione.

e. **FORMALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI RILEVANTI**

I controlli sono adeguatamente formalizzati riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/revisore. Gli stessi sono archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

Gli standard generali di trasparenza sono recepiti dalle funzioni competenti nell'ambito degli strumenti normativi interni riferibili alle Attività Sensibili. Tali strumenti normativi sono comunicati e diffusi dalle funzioni competenti in osservanza delle leggi e dei contratti applicabili e vincolano il management e i dipendenti della Società alla loro osservanza.

7.3 Attività Sensibili e standard di controllo specifici

Gli standard di controllo specifici sono recepiti dalle funzioni competenti negli strumenti normativi interni riferibili alle Attività Sensibili; l'Organismo di Vigilanza della Società ne promuove inoltre la conoscenza e diffusione alle strutture ed organismi interessati, anche a mezzo di strumenti normativi interni.

Gli strumenti che compongono il sistema normativo aziendale sono comunicati e diffusi dalle funzioni aziendali competenti in osservanza delle leggi e dei contratti applicabili e vincolano il management e i dipendenti della Società alla loro osservanza.

SEZIONE 8 - Procedure gestionali

Ai presidi di controllo, sempre in un'ottica preventiva della commissione dei reati considerati dal presente Modello 231, si affiancano le seguenti procedure gestionali:

8.1 Archiviazione della documentazione relativa alle attività sensibili e ai processi strumentali

Le attività condotte nell'ambito delle attività sensibili e dei processi strumentali trovano adeguata formalizzazione con particolare riferimento alla documentazione predisposta all'interno della realizzazione delle stesse.

La documentazione sopra delineata, prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo o elettronico, è archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni coinvolte nelle stesse, o specificamente individuate in procedure o istruzioni di lavoro di dettaglio.

Per la salvaguardia del patrimonio documentale e informativo aziendale sono previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita alle attività sensibili e ai processi strumentali o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

8.2 Sistemi informativi e applicativi informatici

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito di attività sensibili o processi strumentali, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

- sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informativi aziendali (supporti hardware e software);
- meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso.

8.3 Sistema delle deleghe e dei poteri

Il sistema autorizzativo che si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di funzioni e procure della Società deve uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma e essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico e non equivoco i poteri gestionali del delegato e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi;
- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega o procura in tal senso.

A tutti i poteri attribuiti mediante delega o espletamento di poteri corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma della Società.

8.4 Informativa e formazione

8.4.1. Informativa

Per garantire l'efficacia del Modello, la Società si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza, da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

A tal fine, la Società provvederà alla diffusione del Modello mediante le seguenti modalità di carattere generale:

- la creazione sul sito aziendale di specifiche pagine web, costantemente aggiornate, i cui contenuti riguardino essenzialmente:

1) un'informativa di carattere generale relativa al Decreto e alle linee guida adottate per la redazione del Modello;

2) la struttura e le principali disposizioni operative del Modello adottato dalla Società;

3) la procedura di segnalazione all'OdV e la scheda standard per la comunicazione - da parte dei soggetti in posizione apicale e dei dipendenti - di eventuali comportamenti, di altri dipendenti o di terzi, ritenuti potenzialmente in contrasto con i contenuti del Modello;

- la creazione di un link sul sito aziendale che contenga il Codice etico e la parte generale del Modello adottati dalla Società.

In alternativa, l'informativa potrà essere attuata mediante affissione della documentazione rilevante nella bacheca della Società.

L'adozione del Modello e il suo aggiornamento verrà comunicato a tutti i dipendenti in organico.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata un'apposita informativa sul Modello adottato contenente una nota informativa, nel corpo della lettera di assunzione, dedicata al Decreto ed alle caratteristiche del Modello adottato.

8.4.2. Informativa a collaboratori esterni e partner

Tutti i soggetti esterni alla Società (consulenti, partner, fornitori ecc.) saranno opportunamente informati in merito all'adozione, da parte della Società, di un Modello includente un Codice etico.

Verrà inoltre richiesto loro il formale impegno al rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti documenti.

Per quanto riguarda i consulenti esterni che stabilmente collaborano con la Società, sarà cura di quest'ultima prendere contatti con questi e accertarsi, tramite verifiche particolareggiate, che detti consulenti conoscano il Modello della Società e siano disposti a rispettarlo.

8.4.3. Informativa alle società collegate

Le società collegate devono essere informate del contenuto del Modello e dell'interesse della Società affinché il comportamento di tutte sia conforme a quanto disposto dal Decreto. A tal fine, l'adozione del presente Modello è loro comunicata al momento dell'adozione stessa.

8.4.4 Formazione

I contenuti dei programmi di formazione devono essere vagliati e avallati dall'OdV. Della formazione occorre tenere traccia formale.

8.4.5 Formazione del personale in posizione c.d. "apicale"

La formazione del personale c.d. "apicale" avviene sulla base di corsi di formazione e aggiornamento, con obbligo di partecipazione e di frequenza nonché con un test valutativo finale – che può essere tenuto anche oralmente – in grado di attestare la qualità dell'attività formativa ricevuta.

La formazione e l'aggiornamento devono essere calendarizzati all'inizio dell'anno e per eventuali neo assunti in posizione c.d. "apicale", avviene sulla base anche di un'informativa contenuta nella lettera di assunzione.

La formazione dei soggetti in posizione c.d. "apicale" deve essere suddivisa in due parti: una parte "generalista" e una parte "specificata".

La parte "generalista" deve contenere:

- riferimenti normativi, giurisprudenziali e di best practice;
- responsabilità amministrativa dell'ente: scopo, ratio del Decreto, natura della responsabilità, novità in ambito normativo;
- destinatari del decreto;
- presupposti di imputazione della responsabilità;
- descrizione dei reati presupposto;
- tipologie di sanzioni applicabili all'ente;

- condizioni per l'esclusione della responsabilità o limitazione della stessa.

Nel corso della formazione si procederà inoltre all'espletamento delle seguenti attività:

- si sensibilizzano i presenti sull'importanza attribuita da la Società Costruzioni S.r.l. all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
- si descrivono la struttura e i contenuti del Modello adottato, nonché l'approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento.

Nell'ambito della formazione riguardante la parte "specificata", ci si sofferma:

- sulla puntuale descrizione delle singole fattispecie di reato;
- sull'individuazione degli autori dei reati;
- sull'esemplificazione delle modalità attraverso le quali i reati vengono posti in essere;
- sull'analisi delle sanzioni applicabili;
- sull'abbinamento delle singole fattispecie di reato con le specifiche aree di rischio evidenziate;
- sui protocolli di prevenzione specifici individuati dalla Società per evitare di incorrere nelle aree di rischio identificate;
- si descrivono i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;
- si illustrano i comportamenti da tenere nei confronti dell'OdV, in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello;
- si procede a sensibilizzare i responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato e dei propri dipendenti gerarchici, in relazione al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello adottato dalla Società.

8.4.6 Formazione di altro personale

La formazione della restante tipologia di personale inizia con una nota informativa interna che, per i neo assunti, sarà consegnata al momento dell'assunzione.

Anche la formazione del personale diverso da quello c.d. "apicale", avviene sulla base di corsi di formazione e aggiornamento, con obbligo di partecipazione e di frequenza nonché con un test valutativo finale – che può essere tenuto anche oralmente – in grado di attestare la qualità dell'attività formativa ricevuta.

La formazione e l'aggiornamento devono essere calendarizzati all'inizio dell'anno.

La formazione dei soggetti diversi da quelli in posizione c.d. “apicale” deve essere suddivisa in due parti: una parte “generalista” e una parte “specifica”, di carattere eventuale e/o parziale.

La parte “generalista” deve contenere:

- riferimenti normativi, giurisprudenziali e di best practice;
- responsabilità amministrativa dell'ente: scopo, ratio del Decreto, natura della responsabilità, novità in ambito normativo;
- destinatari del decreto;
- presupposti di imputazione della responsabilità;
- descrizione dei reati presupposto;
- tipologie di sanzioni applicabili all'ente;
- condizioni per l'esclusione della responsabilità o limitazione della stessa.

Nel corso della formazione si procederà inoltre all'espletamento delle seguenti attività:

- si sensibilizzano i presenti sull'importanza attribuita da la Società Costruzioni S.r.l. all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
- si descrivono la struttura e i contenuti del Modello adottato, nonché l'approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento.

Nell'ambito della formazione riguardante la parte “specifica”, ci si sofferma:

- sulla puntuale descrizione delle singole fattispecie di reato;
- sull'individuazione degli autori dei reati;
- sull'esemplificazione delle modalità attraverso le quali i reati vengono posti in essere;
- sull'analisi delle sanzioni applicabili;
- sull'abbinamento delle singole fattispecie di reato con le specifiche aree di rischio evidenziate;
- sui protocolli di prevenzione specifici individuati dalla Società per evitare di incorrere nelle aree di rischio identificate;
- si descrivono i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;
- si illustrano i comportamenti da tenere nei confronti dell'OdV, in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello;

- si procede a sensibilizzare i responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato e dei propri dipendenti gerarchici, in relazione al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello adottato da la Società Costruzioni S.r.l.

Con riferimento alla formazione riguardante la parte “specificata”, occorre dire che essa sarà destinata unicamente a quei soggetti realmente a rischio di compimento di attività riconducibili al d.lgs. n. 231 del 2001 e limitatamente alle aree di rischio con le quali possono venire in contatto.

La formazione dei cittadini di lingua diversa rispetto alla lingua italiana dovrà avvenire mediante lingua e/o metodo idoneo alla comprensione dell'argomento trattato.

8.5 Sistema sanzionatorio

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, è condizione essenziale per garantire l'effettività del modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2 lettera e) e l'art. 7 comma 4 lett. b) del Decreto prevedono che il modello debba *«introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello»*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello e dal Codice etico sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello o del Codice stesso possano determinare.

In particolare, la Società si avvale di un sistema sanzionatorio che:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari: soggetti in posizione c.d. “apicale”; dipendenti; collaboratori esterni e partner;
- individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti di soggetti che pongano in essere violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema sanzionatorio;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione;

- include sanzioni nei confronti di coloro che violino le misure di tutela del soggetto che effettua una segnalazione ai sensi della procedura di segnalazione (Whistleblowing”), nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

8.6 Gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6 comma 2 lett. c) del Decreto prevede l'obbligo, in capo alla Società, di redigere specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati.

A tal fine, la Società adotta, nell'ambito delle proprie procedure, i seguenti principi fondamentali da seguire nella gestione delle risorse finanziarie:

- tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria devono essere eseguite mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari della Società;
- periodicamente devono essere eseguite operazioni di verifica dei saldi e delle operazioni di cassa;
- la funzione responsabile della gestione di tesoreria deve definire e mantenere aggiornata in coerenza con la politica creditizia della Società e sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile una specifica procedura formalizzata per le operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti;
- il vertice aziendale deve definire i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine, le forme e le fonti di copertura e ne dà evidenza in *reports* specifici.

Riguardo ai pagamenti di fatture e agli impegni di spesa, la Società impone che:

- tutte le fatture ricevute devono avere allegato, ovvero anche mediante il riferimento all'interno del sistema informatico, l'ordine di acquisto emesso dal competente ufficio autorizzato all'emissione; tale ordine deve essere controfirmato dal responsabile con adeguati poteri;
- la fattura viene controllata in tutti i suoi aspetti (corrispondenza, calcoli, fiscalità, ricevimento merci o servizi);
- la fattura viene registrata in autonomia dalla contabilità e non si dà luogo al pagamento senza la specifica autorizzazione del responsabile dell'ufficio amministrazione e finanza nonché della funzione ordinante;
- tutti i contratti di importo superiore a 100.000,00 € devono essere stipulati per iscritto.

I principali riferimenti da seguire nella gestione delle risorse finanziarie hanno per oggetto le procedure di:

- liquidazione fatture passive nazionali ed estere: la Società stabilisce i controlli, le modalità di registrazione e di gestione delle anomalie da seguire durante il processo di liquidazione delle fatture passive nel caso di anomalie nella procedura di pagamento;

- gestione dei conti finanziari: la Società stabilisce le regole da seguire per verificare il controllo dei propri conti bancari e finanziari;
- gestione anticipi – rimborsi spese: la Società stabilisce le condizioni per potere concedere l'anticipazione finanziaria ai dipendenti, la rendicontazione e la verifica delle spese da loro effettuate nell'esecuzione delle proprie mansioni;
- recupero crediti in sofferenza: la Società definisce le norme da seguire per il recupero dei crediti incagliati-inesigibili. Sono regolate le procedure da seguire per il fondo di svalutazione dei crediti;
- carte di credito in uso ai dipendenti: la Società definisce le modalità di gestione delle carte di credito nominali concesse ai dipendenti;
- cessione cespiti: la Società definisce le regole da seguire nel caso di vendita, permuta, cessione o demolizione dei cespiti di proprietà della Società stessa.

Con particolare riferimento ai fatti colposi di cui all'art. 25 *septies*, il requisito relativo alle “modalità di gestione delle risorse finanziarie” va interpretato nel senso della necessaria attribuzione di risorse finanziarie coerenti con la distribuzione delle responsabilità in materia antinfortunistica.

A tal fine la Società ha predisposto specifiche modalità operative per la gestione degli impegni di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche per stabilire come affrontare esigenze impreviste che superino i budget assegnati.

SEZIONE 9 - Sistema Sanzionatorio

9.1 Sistema disciplinare

Sono definiti nella Parte Speciale del Modello 231 i criteri per l'applicazione delle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231, approntando un sistema disciplinare, la cui applicazione è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

Costituisce violazione del Modello 231, la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico:

- a. nell'espletamento delle Attività Sensibili;

- b. nell'espletamento di attività connesse alle Attività Sensibili, ovvero la inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello 231, che, anche alternativamente:
- c. espongono la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- d. siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- e. siano tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

Si precisa che costituisce violazione del Modello 231 la mancata osservanza - nell'espletamento delle Attività Sensibili - delle procedure aziendali di riferimento nelle quali sono recepiti i presidi di controllo enunciati nel Modello.

9.2 Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai

A ogni notizia di violazione del Modello 231 comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, è dato impulso alla procedura di accertamento di presunti comportamenti illeciti posti in essere:

- a. nel caso in cui, in seguito all'accertamento delle mancanze ai sensi del contratto applicato, sia accertata la violazione del Modello 231 o del Codice Etico, è individuata ai sensi della procedura succitata e irrogata dall'Amministratore nei confronti dell'autore della condotta censurata, la sanzione disciplinare prevista dal presente modello, in coerenza al contratto individuale di lavoro e al CCNL applicato;
- b. la sanzione irrogata è comunque proporzionata alla gravità della violazione. Si terrà conto:
 - dell'intenzionalità del comportamento o del grado della colpa; del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
 - del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare; della gravità degli effetti del medesimo con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente può essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001 - a seguito della condotta censurata; delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Le sanzioni disciplinari sono quelle previste dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro del dipendente interessato, nonché quelle comunque derivanti dall'applicazione delle generali disposizioni di legge in materia di recesso (con o senza preavviso) dal contratto di lavoro.

L'Amministratore comunica l'irrogazione della sanzione, ovvero i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

Sono altresì rispettati tutti gli adempimenti procedurali di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare.

9.3 Misure nei confronti dei dirigenti

Alla notizia di una violazione del Modello 231 comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui la violazione del Modello 231 da parte di uno o più dirigenti sia accertata ai sensi del precedente punto 5.2, lett. a), la Società adotta nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto per legge e per contratto applicabile, tenuto conto dei criteri ex punto 5.2, lett. b). Se la violazione del Modello 231 fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione, a norma di legge, è individuata nel licenziamento per giusta causa.

9.4 Misure nei confronti degli Amministratori

L'Organismo di Vigilanza comunica ai soci la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte dell'Amministratore. L'Assemblea dei soci, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni, che possono includere la revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale sostituzione.

N.B. Al momento dell'approvazione del presente MOGC 231, il Geom. Salvatore Patriarca è Socio unico e Amministratore Unico della Patriarca Group s.r.l. Nondimeno, al fine di garantire la piena ed efficace attuazione del presente Modello, si prevede un particolare sistema di auto-applicazione della sanzione disciplinare da parte dell'Amministratore, riguardante, nell'impossibilità di configurare sanzioni disciplinari quali la sospensione ed il recesso, l'applicazione della sanzione della decurtazione dello stipendio.

9.5 Misure nei confronti dei Sindaci

L'Organismo di Vigilanza comunica ai soci e all'Amministratore la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più Sindaci.

L'Amministratore procede agli accertamenti necessari e assume, sentiti i soci, i provvedimenti opportuni.

9.6 Sanzioni nei confronti dei terzi

Sono standardizzate clausole che prevedono l'applicabilità del Modello 231 ai soggetti terzi con i quali la Società intrattiene relazioni contrattuali, nonché la facoltà per la Società di risolvere il contratto e/o il pagamento di penali e/o altri strumenti e rimedi a tutela della Società medesima.

 **PATRIARCA**
Group S.p.A.
L'Administratore/è
Direttore Teorico

